



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile

Il Giudice dott. Cristiana Delfa ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 bis e seg. C.p.c.

Nella causa civile iscritta al n. 1163/2014 R.G. promossa

Da

nato ad Amira Bari (Bangladesh)

rappresentato e difeso per procura in calce all'atto

introduttivo dall'avv. R. Campochiaro;

Ricorrente

CONTRO

**MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO DI SIRACUSA**, - in persona del legale
rappresentante pro tempore.

Resistente contumace

Con l'intervento del P.M.

IN FATTO E DIRITTO

Premesso che con ricorso avanzato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 25/2008 il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale o di carattere umanitario notificato il giorno 15.1.2014, chiedendo di accertare il proprio diritto a vedersi accordare lo status di rifugiato o riconosciuta la protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 D.Lgs 251/2007 o quella di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d. lgs. n. 35/2008;

ritenuto che, sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità del presente ricorso in quanto tempestivamente proposto;

che va altresì ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Catania, atteso che



l'articolo 35 attribuisce la competenza al tribunale "che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento" e nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 25/08 e' competente il Tribunale in composizione monocratica che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto;

che nessuno dei resistenti si è costituito in giudizio;

che quanto alla richiesta di accertamento dello status di rifugiato politico, è noto che il D.Lgs. n. 251 del 19.11.2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95);

che l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2);

che l'art. 7 del D.Lgs. n. 251/07 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia;

che a sua volta, l'art. 5 chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo



territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non voglio fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.;

che alla luce della superiore normativa si ricava che "requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate;

che ciò premesso e tenuto conto di quanto di sostenuto recentemente dal Supremo Collegio, in punto di onere della prova - il quale ha invero affermato che, in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva C.E. 83/2004; che, per il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il Giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria; che da qui ne consegue che deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi (Cass. sez. un. 17 novembre 2008 n. 27310) - la domanda di rifugiato non può essere accolta;

che il ricorrente non ha invero dedotto alcun atto di persecuzione relativo al paese di origine a causa "della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate" ma ha narrato, all'uopo producendo documentazione a sostegno, di esser stato ingiustamente incolpato della uccisione di un ragazzo della sua stessa scuola durante una rissa in occasione di una festa nazionale ;

che, relativamente alla richiesta, proposta in via subordinata, di protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento prevede che "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è il *"cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"* (lett. g dell'art. 2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della



protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo D.Lgs., "ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale";

che, in definitiva, deve trattarsi di atti persecutori o rischi di danni gravi nei quali non può avere rilievo il solo contesto nazionale del paese di provenienza in quanto il giudizio deve comunque essere individualizzato, sebbene sia vero che tanto più il ricorrente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi personali della sua situazione personale tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesta affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria richiesta (vedi Corte di Giustizia 17/2/2009 nella causa 465/07);

che tenuto conto del contesto socio politico del paese di origine del ricorrente (in cui sono accertate numerose violazioni di diritti umani da parte della Polizia, delle forze governative e dei vari gruppi etnici fra loro contrapposti una certa instabilità politica e difficoltà in ordine al mantenimento di garanzie democratiche (cfr. reports Amnesty international) nonché della circostanza che il ricorrente sia stato personalmente accusato ingiustamente dell'omicidio di uno studente (per come evincibile dall'esame della documentazione prodotta), appaiono sussistere fondati e seri motivi per ritenere che l'odierno ricorrente, nel caso di rimpatrio, sarebbe esposto a situazioni di grave rischio personale;

che pertanto tale capo di domanda va accolto;

che, stante la mancata costituzione della parte resistente e l'estrema opinabilità delle valutazioni operate in questo genere di procedimento, le spese di lite relative a parte ricorrente vanno dichiarate irripetibili;

P.T.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda,
riconosce in capo al ricorrente il diritto di godere di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.



Catania, 3.6.2016.

Il Giudice
dott.ssa Cristiana Delfa

